

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
(Estensore: CARDINALI)

Roma, 4 ottobre 2016

Sul testo del disegno di legge:

(2497) Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia, approvato dalla Camera dei deputati.

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che:

- esso si inserisce nella vicenda relativa agli aiuti di Stato alle imprese nei territori di Venezia e Chioggia, oggetto di numerose pronunce delle istituzioni europee, che ne hanno attestato l'incompatibilità con il diritto dell'Unione;

- nell'indicare le ragioni dell'intervento legislativo, la relazione illustrativa del corrispondente atto della Camera dei deputati ricorda che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 settembre 2015 prevede che la determinazione dei criteri da applicare per il calcolo degli interessi sulle somme da recuperare in caso di aiuti incompatibili con la normativa europea, nel caso in cui la decisione di recupero sia stata notificata anteriormente all'entrata in vigore del regolamento (CE) 794/2004 (nella questione relativa a Venezia e Chioggia la decisione è stata notificata nel 1999), sia rimessa al legislatore nazionale. L'intervento legislativo, quindi, in linea con l'articolo 260 del TFUE, che impone agli Stati membri di adottare ogni misura idonea a un recupero effettivo e immediato degli aiuti, è volto a rendere sostenibile (e quindi possibile) il recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia modificando i criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme da recuperare;

- esso si compone di un unico articolo, il quale, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 354, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), definisce nuovi criteri per il calcolo degli interessi sulle somme da recuperare, disponendo l'applicazione, con effetto dalla data di percezione degli aiuti, degli interessi semplici (e non del tasso di interesse composto, come previsto dalla normativa vigente attraverso il richiamo al Capo V del Regolamento (CE) n. 794/2004), calcolati annualmente al tasso stabilito dall'articolo 5, comma 2, della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, maturati dalla data in cui si è fruito dell'agevolazione fino alla data dell'effettivo recupero,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Valeria Cardinali